



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

Tra

IACCARINO FRANCESCO, con l'assistenza e difesa dell'avv. Danilo Volpe;

e

I.N.P.S., con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De Leonardis;

a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna domanda attorea è fondata nei termini che di seguito si espongono.

La parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione "quota 100" dal 1.02.2021; di avere ricevuto comunicazione di riliquidazione del 3 luglio 2023 di avvenuto ricalcolo trattamento pensionistico per il periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2021, con relativo indebito dell'importo di Euro 16.225,68.

L'I.N.P.S. ha dedotto di avere liquidato indebitamente la pensione anticipata "quota 100" per l'anno 2021 (da febbraio a dicembre 2021) in quanto il ricorrente, ex agente di commercio, ha percepito delle somme dalla preponente "Ferrarelle".

Ebbene, ad avviso di questo giudicante le doglianze attoree, di illegittimità del recupero da parte dell'Inps dell'intera annualità di pensione- sono fondate non essendovi la prova che il ricorrente abbia continuato a svolgere attività di impresa dopo il pensionamento, essendo, invece, plausibile che trattasi di somme relative a provvigioni maturate in costanza di rapporto di agenzia ed indennità di fine rapporto, sì come dedotto dal ricorrente.

Ad ogni modo tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale costituzionalmente orientato, la percezione di somme da lavoro autonomo o dipendente non dà luogo alla ripetizione da parte dell'istituto dell'intera annualità di pensione.

L'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, prevede esclusivamente l'incumulabilità tra la c.d. pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, con una disposizione dal seguente tenore:

<< La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.>>

L'incumulabilità è relativa ai redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Non può ritenersi che la disposizione consenta di legittimare la perdita del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito il trattamento retributivo, né tanto meno la mera detrazione del reddito percepito dall'importo della pensione perché se fosse così il legislatore avrebbe previsto il meccanismo della detrazione.

In merito, pur tenendo a mente il principio enucleato dalla Corte costituzionale n. 234/2022 secondo cui la sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è funzionale a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, risulta, tuttavia, condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito favorevole alla frazionabilità dei periodi di incumulabilità, ovvero alla ripetibilità non già su base annua, bensì dei soli ratei relativi al periodo di percezione del reddito. Laddove, il riferimento temporale all'anno contenuto nella disposizione normativa è riferibile solo al limite di reddito del lavoro autonomo occasionale e non è condivisibile il contenuto della circolare INPS 117/2019 che *"appare traslare immotivatamente il criterio della "base annua" a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se la loro percezione risulta conteggiata e/o conteggiabile su base mensile, proprio come avviene per i ratei di pensione."*

Nei casi in cui l'attività di lavoro dipendente ha avuto una durata inferiore all'anno, il regime dell'incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all'intero anno in cui il pensionato ha svolto tale attività.

Una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa di non cumulabilità imporrebbe di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi ri-espandere, al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro, la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro.

Non ignora di certo questo giudicante la diversa impostazione espressa dalla Cassazione nella pronuncia n.30994/2024, rimasta pressoché isolata nel panorama giurisprudenziale.

A tal riguardo deve prendersi spunto dalle rilevanti indicazioni recentemente fornite dalla sentenza n. 162/2025 dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale formulati dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, nei confronti dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019, nella parte in cui - secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 30994 del 2024 - fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata «quota 100» con redditi da lavoro subordinato la sospensione del trattamento previdenziale per un'intera annualità, anche quando l'attività lavorativa svolta sia limitata a periodi molto limitati (una o poche giornate) e con redditi esigui.

Il Giudice rimettente, nello specifico, ha censurato la citata disposizione nella parte in cui - nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia(per come interpretata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2024, n. 30994)- fa conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell'erogazione della pensione per un'intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui.

Si è così evidenziato che così intesa la norma si ponesse in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., ed altresì con l'art 38, secondo comma, Cost. finendo essenzialmente per privare della protezione previdenziale l'assicurato, che pur ne avrebbe diritto per avere versato la contribuzione necessaria all'attivazione del trattamento, ed infine con l' art. 1 Prot. addiz. CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. risolvendosi l'ablazione totale del trattamento per un intero anno, causata dallo svolgimento

di una, pur incompatibile, attività lavorativa, nella lesione del diritto al rispetto dei propri beni, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte costituzionale, pronunciandosi sul punto, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità per non avere il giudice rimettente esperito la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, atteso che l'interpretazione della Cassazione del 2024 non può ancora qualificarsi come diritto vivente trattandosi di una singola pronuncia di una sezione semplice della Corte di cassazione oltretutto disattesa da buona parte della giurisprudenza di merito (fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14).

Deveritenersi senz'altro pacifica, la sussistenza, nel dato letterale della disposizione, di un'oggettiva lacuna quanto alle conseguenze del divieto del cumulo; ad ogni modo è assente qualsivoglia previsione concernente la perdita per un intero anno solare del trattamento pensionistico quale conseguenza della ri-occupazione e produzione contestuale di redditi da lavoro.

Pur non entrando nel merito la Corte implicitamente ha riconosciuto che la disposizione è suscettibile di interpretazioni differenti, lasciando spazio ad una lettura più proporzionata - cioè limitata ai soli mesi lavorati - da parte dei giudici di merito, in coerenza con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e adeguatezza dei mezzi di vita (art. 38 Cost.), avendo al contempo riguardo alla sostenibilità del sistema previdenziale.

La sentenza ha confermato la legittimità del divieto di cumulo ma ha negato che ci sia una sanzione automatica di perdita della pensione con riferimento all'intera annualità, lasciando dunque spazio al frazionamento su base mensile, certamente coerente con la stessa normativa primaria laddove individua nell'erogazione della pensione un'obbligazione di durata a periodicità mensile.

Pertanto, nel caso di specie, deve essere dichiarata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, non essendo stato provato che si tratti di redditi riconducibili ad attività lavorativa svolta nel periodo di pensionamento.

Compensa le spese processuali tra le parti attese la connotazione interpretativa delle questioni affrontate, la novità delle stesse, la complessità e la sussistenza di orientamenti difformi.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara
l'irripetibilità dell'indebito pensionistico;
-compensa le spese processuali tra le parti.

Bari, 12.10.2026

*Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)*